

ANAC e casellario informatico: strumento di trasparenza per le stazioni appaltanti

Alfonsina Capone

Il casellario informatico delle imprese, gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), rappresenta uno strumento fondamentale per la trasparenza nelle procedure di affidamento di appalti pubblici. La sentenza del TAR Lazio n. 18180/2024 ha confermato che l'annotazione nel casellario non costituisce una sanzione, ma serve a informare le future stazioni appaltanti sull'affidabilità degli operatori economici.

Il casellario informatico delle imprese: strumento di trasparenza

Il casellario informatico delle imprese è un database gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), contenente informazioni sugli operatori economici coinvolti in procedure pubbliche di selezione, e viene continuamente aggiornato dalle Amministrazioni aggiudicatrici, dalle SOA (Società Organismi di Attestazione) e dall'ANAC stessa.

Il casellario informatico ha il compito di raccogliere e pubblicizzare le informazioni necessarie e/o utili per garantire il corretto svolgimento delle procedure di affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture, oltre all'iscrizione degli operatori economici negli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi.

In base alle segnalazioni ricevute dalle stazioni appaltanti, l'osservatorio fornisce dati utili per identificare gli operatori economici soggetti a cause di esclusione dalle procedure di affidamento, oltre a tutte le informazioni ritenute necessarie per l'affidabilità degli operatori economici e la gestione del casellario.

Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della determinazione n. 1/2008, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Osservatorio, entro un termine di 10 giorni, le esclusioni dalle gare di servizi e forniture decise ai sensi dell'art. 38 del codice dei contratti, nonché quelle derivanti da ritardi o omissioni nella comprova dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 48.

Allo stesso modo, entro il medesimo termine, le stazioni appaltanti dovranno informare l'Osservatorio riguardo a violazioni, anche non gravi, relative alla sicurezza e a qualsiasi altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro che non abbiano comportato esclusioni, ma di cui l'ente appaltante sia venuto a conoscenza durante il corso della gara, nonché eventuali eventi pertinenti alla fase di esecuzione dei contratti di servizi e forniture da annotare nel casellario.

Inoltre la nuova versione del servizio consente di consultare il Casellario delle attestazioni di qualificazione, permettendo di cercare le imprese qualificate non solo per denominazione e codice fiscale, ma anche tramite il codice fiscale dei Direttori Tecnici. Questa funzionalità consente a operatori economici, SOA e direttori tecnici di verificare la presenza di attestati di qualificazione associati a un determinato direttore. Se, per esempio, viene trovato un attestato legato al codice fiscale del Direttore, si può anche controllare la

validità di questi attestati. Questa funzionalità è importante per garantire il rispetto del requisito di unicità dell'incarico e per le imprese che vogliono ottenere o rinnovare attestazioni.

A chiarire se l'inserimento da parte dell'ANAC nel Casellario informatico costituisce o meno una sanzione per le imprese è la sentenza del Tar Lazio n. 18180/2024.

Revoca dell'aggiudicazione della gara e l'annotazione nel casellario informatico

La società ricorrente aveva partecipato a una procedura negoziata indetta dalla Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA), per conto del comune, per la realizzazione del secondo stralcio della scuola materna del capoluogo. In seguito il comune ha richiesto alla società ricorrente di procedere alla sottoscrizione del contratto, ma a causa di un improvviso aumento dei prezzi dei materiali edili (pari al 25-30%), la società ha chiesto una proroga per la stipula. Tale richiesta è stata accolta, con un termine perentorio fissato al 9 giugno 2021. Prima della scadenza, con comunicazioni ufficiali la società ha evidenziato l'insostenibilità economica dell'offerta iniziale a causa dei rincari, dichiarando l'impossibilità di sottoscrivere il contratto nei termini originariamente previsti e proponendo una rinegoziazione.

Il Comune, però, ha respinto tale richiesta e ha avviato il procedimento di revoca dell'aggiudicazione, minacciando di escutere la polizza cauzionale **ex art. 93 del DLGS 50/2016**.

A seguito della segnalazione della SUA, l'ANAC ha avviato un procedimento per l'annotazione della vicenda nel Casellario Informatico notificandolo alla società, la quale ha presentato una memoria difensiva con richiesta di audizione, sostenendo l'oggettiva impossibilità di stipulare il contratto è stata invocata per motivi di forza maggiore.

Ma nonostante ciò, l'ANAC ha concluso il procedimento disponendo l'annotazione e la società ha impugnato il provvedimento. L'ANAC ha difeso la legittimità della propria decisione, sostenendo che l'annotazione nel Casellario non costituisce una sanzione, ma un'informazione utile per le future stazioni appaltanti, inoltre la mancata audizione non avrebbe inciso sul diritto di difesa, essendo state valutate le memorie presentate dalla società.

Il TAR ha rigettato il ricorso della società, ritenendo corretta l'annotazione disposta dall'ANAC, infatti **la revoca dell'aggiudicazione e la mancata stipula del contratto, in assenza di giustificazioni ritenute valide, hanno evidenziato una carenza nell'affidabilità dell'operatore economico, giustificando l'inserimento della notizia nel Casellario.**

In conclusione, il TAR ha ribadito che l'ANAC non è chiamata a valutare il merito delle controversie contrattuali, ma solo la rilevanza delle segnalazioni per il mercato. La decisione sottolinea, inoltre, l'importanza del principio di buona fede e della proporzionalità nell'agire amministrativo, elementi che, nel caso di specie, non hanno condotto all'accoglimento delle doglianze della ricorrente.